

Testo attuale	Testo in modifica
<p><b>ART. 11 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA</b></p> <p>2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, almeno tre volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione, <del>del conto consuntivo</del> e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi del regolamento di contabilità. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.</p> <p>5. Gli avvisi di convocazione devono essere trasmessi ai comuni consorziati a mano o a mezzo posta o a mezzo <del>fax</del>; ciascun comune provvederà alla notifica al sindaco o suo delegato. Stante la natura di ente strumentale del consorzio, non è dovuto alcun rimborso delle spese di notifica ai comuni consorziati.</p> <p>6. Contestualmente alla trasmissione dell’avviso di convocazione, deve essere data notizia dell’adunanza mediante avviso da pubblicarsi all’albo pretorio del Consorzio. <del>Ciascun comune consorziato provvede inoltre a dare pubblicità dell’adunanza mediante affissione dell’avviso di convocazione al proprio albo pretorio.</del> Gli atti relativi all’ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell’Assemblea, depositandoli presso la segreteria del Consorzio, almeno tre giorni prima dell’adunanza, salvi i casi previsti dal comma sette del presente articoli. I documenti possono essere trasmessi agli enti consorziati anche per via telematica o messi a disposizione sul sito internet del Consorzio, qualora il formato e la dimensione degli stessi lo consenta.</p>	<p><b>ART. 11 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA</b></p> <p>2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, almeno tre volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione, <del>del conto consuntivo</del> <b>del rendiconto di gestione</b> e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi del regolamento di contabilità. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.</p> <p>5. Gli avvisi di convocazione devono essere trasmessi ai comuni consorziati a mano o a mezzo posta o a mezzo <b>posta elettronica certificata</b>; ciascun comune provvederà alla notifica al sindaco o suo delegato. Stante la natura di ente strumentale del consorzio, non è dovuto alcun rimborso delle spese di notifica ai comuni consorziati.</p> <p>6. Contestualmente alla trasmissione dell’avviso di convocazione, deve essere data notizia dell’adunanza mediante avviso da pubblicarsi all’albo pretorio del Consorzio. Gli atti relativi all’ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell’Assemblea, depositandoli presso la segreteria del Consorzio, almeno tre giorni prima dell’adunanza, salvi i casi previsti dal comma sette del presente articoli. I documenti possono essere trasmessi agli enti consorziati anche per via telematica o messi a disposizione sul sito internet del Consorzio, qualora il formato e la dimensione degli stessi lo consenta.</p>
<p><b>ART. 13 – DELIBERAZIONI</b></p> <p>3. Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.</p> <p>4. In caso di votazione segreta, a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede quanto sono, proporzionalmente, le rispettive quote di partecipazione.</p> <p>5. Apposito regolamento, per quanto non</p>	<p><b>ART. 13 – DELIBERAZIONI</b></p> <p>3. Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.</p> <p>4. In caso di votazione segreta, a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede quanto sono, proporzionalmente, le rispettive quote di partecipazione, <b>con modalità idonee ad assicurare contestualmente la celerità del</b></p>

<p>espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.</p>	<p><b>calcolo del risultato della votazione e l'anonimato del voto.</b></p>
<p><b>ART. 16 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA</b>                  1. Il presidente dell'assemblea è eletto, per un quadriennio dall'assemblea consortile, nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza qualificata indicata nel primo comma dell'articolo 14.                  3. Nella stessa seduta in cui è eletto il presidente, e con le stesse modalità, l'assemblea elegge il vice presidente, <del>che dura in carica 4 anni</del>. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza, e lo coadiuva nelle sue funzioni.</p>	<p><b>ART. 16 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA</b>                  1. Il presidente dell'assemblea è eletto, per un quadriennio dall'assemblea consortile, nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza qualificata indicata nel primo comma dell'articolo 116 - 181611623234.                  3. Nella stessa seduta in cui è eletto il presidente, e con le stesse modalità, l'assemblea elegge il vice presidente. <b>La nomina del vice presidente ha la stessa durata della nomina del Presidente.</b> Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza, e lo coadiuva nelle sue funzioni</p>
<p><b>ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>                  2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quadriennio dall'Assemblea Consortile fuori dal proprio seno e si compone di un numero di 3 o 5 consiglieri, compreso il Presidente. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.                  4. Ai fini della nomina del Consiglio si procede sulla base di un elenco di candidati formato a seguito di avviso pubblico indicante i requisiti di cui al comma precedente, documentati con la presentazione di curricula. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni sino alla naturale scadenza dell'organo.                  Per la nomina a componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni relative alle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per la elezione a consiglieri comunali e provinciali.</p>	<p><b>ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>                  2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quadriennio dall'Assemblea Consortile fuori dal proprio seno e si compone di un numero di 3 o 5 consiglieri, compreso il Presidente. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.                  4. Ai fini della nomina del Consiglio si procede sulla base di un elenco di candidati formato a seguito di avviso pubblico indicante i requisiti di cui al comma precedente, documentati con la presentazione di curricula. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. <b>Il Presidente e</b> i singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni sino alla naturale scadenza dell'organo.                  Per la nomina a componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni relative alle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per la elezione a consiglieri comunali e provinciali.</p>
<p><b>ART. 20 – COMPETENZE</b>                  2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:                  a. Deliberare i prelievi dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;                  b. Deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;                  c. Proporre all'Assemblea Consortile <del>il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e</del></p>	<p><b>ART. 20 – COMPETENZE</b>                  2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:                  a. Deliberare i prelievi dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;                  b. Deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;                  c. Proporre all'Assemblea Consortile <b>il bilancio di previsione finanziario, il Piano programma</b> ed il rendiconto, unitamente ad</p>

<p><del>programmatica</del> ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;</p> <p>d. Proporre all'Assemblea Consortile l'assunzione di ulteriori gestioni di servizi a rilievo sociale;</p> <p>e. Approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione;</p> <p>f. Adottare, in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;</p> <p>g. Approvare la dotazione organica, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e tutti i regolamenti e gli atti normativi assegnati dalla legislazione vigente alla competenza della giunta comunale e provinciale, garantendo la l'informazione preventiva ai comuni consorziati.</p>	<p>una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;</p> <p>d. Proporre all'Assemblea Consortile l'assunzione di ulteriori gestioni di servizi a rilievo sociale;</p> <p>e. Approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione;</p> <p>f. Adottare, in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;</p> <p>g. Approvare la dotazione organica, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e tutti i regolamenti e gli atti normativi assegnati dalla legislazione vigente alla competenza della giunta comunale e provinciale, garantendo la l'informazione preventiva ai comuni consorziati.</p>
<p><b>ART. 23 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-VICEPRESIDENTE.</b></p> <p>1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal componente designato dal presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Qualora il consiglio di amministrazione sia formato da cinque componenti, al suo interno viene eletto un vicepresidente.</p>	<p><b>ART. 23 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -VICEPRESIDENTE.</b></p> <p>1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal componente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, <b>con decreto. In caso di mancata designazione le funzioni sono svolte dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età.</b></p> <p>2. Qualora il Consiglio di amministrazione sia formato da cinque componenti, al suo interno viene eletto un vicepresidente.</p>
<p><b>ART. 30 – DIRETTORE</b></p> <p>5. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:</p> <p>a. ha la responsabilità legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto;</p> <p>b. esegue le deliberazioni degli organi collegiali;</p> <p>c. formula proposte al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d. sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi <del>della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e annuali,</del></p>	<p><b>ART. 30 – DIRETTORE</b></p> <p>5. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:</p> <p>a. ha la responsabilità legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto;</p> <p>b. esegue le deliberazioni degli organi collegiali;</p> <p>c. formula proposte al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d. sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi <b>del Piano programma, del bilancio di previsione finanziario nonché del</b></p>

<p><del>nonché il conto consuntivo;</del></p> <p>e. interviene su richiesta alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto;</p> <p>f. adotta i provvedimenti tesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente;</p> <p>g. irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento ed altri organi;</p> <p>h. presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;</p> <p>i. firma, unitamente al responsabile dei servizi finanziari, gli ordinativi di incasso e di pagamento;</p> <p>j. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>k. Sovrintende e coordina i dirigenti ed i responsabili dei servizi, con poteri di sostituzione in caso di assenza o inerzia, e con essi dirige il personale;</p> <p>l. Attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'art. 110 comma 6 del tuel, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;</p> <p>m. Assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge ai dirigenti ed al direttore generale.</p>	<p><b>rendiconto di gestione;</b></p> <p>e. interviene su richiesta alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto;</p> <p>f. adotta i provvedimenti tesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente;</p> <p>g. irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento ed altri organi;</p> <p>h. presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;</p> <p>i. firma, unitamente al responsabile dei servizi finanziari, gli ordinativi di incasso e di pagamento;</p> <p>j. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>k. Sovrintende e coordina i dirigenti ed i responsabili dei servizi, con poteri di sostituzione in caso di assenza o inerzia, e con essi dirige il personale;</p> <p>l. Attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, diversi da quelli previsti dall'art. 110 comma 6 del tuel, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;</p> <p>m. Assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge ai dirigenti ed al direttore generale.</p>
<p><del>ART. 37 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA</del></p> <p><del>1. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del Bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.</del></p>	<p><b>ART. 37 – IL PIANO PROGRAMMA</b></p> <p><b>1. Il Piano programma, costituisce lo strumento di guida strategica e operativa dell'Ente. Il Piano programma:</b></p> <p><b>a. ha carattere generale, contenuto programmatico e contabile;</b></p> <p><b>b. ha un orizzonte temporale almeno triennale, pari a quello del bilancio di previsione finanziario;</b></p> <p><b>c. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e budgeting;</b></p> <p><b>d. in particolare, costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.</b></p>